

Sent. n. 96/2023 pubbl. il 22/06/2023
Rep. n. 105/2023 del 22/06/2023

RG 42/2023 L.C. VIDOTTO C.
RG 43/2023 L.C. LUISOTTO G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROC. UNIT. 134/2023

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|-----------------------|-------------|
| dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| dott. Lucio Munaro | Giudice |
| dott.ssa Petra Uliana | Giudice rel |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 134/2023 r.g. promossa da
GIULIANO LUISOTTO c.f. LVSGLN57R31F999R e da

Vidotto Christiane (c.f.VDT CRS 60T67 Z110E), con l'avv.to ALVISE FONTANIN e con
l'avv.to MARCO PORTANTIOLO,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

preso atto dell'origine comune del sovraindebitamento degli istanti, da individuarsi nel
rilascio e nella successiva escussione delle garanzie dai medesimi rilasciate nell'interesse
della Teyco srl dichiarata fallita;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto i ricorrenti sono residenti in
Oderzo (TV) (art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.);

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762b2cfe4c2bdaa19615
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef49565fb375
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dafde857



rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.);

ritenuto che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti per complessivi euro 379.902, dalla sottoposizione del loro patrimonio a procedure esecutive e dall'ammontare delle spese mensili che i ricorrenti devono sostenere per le esigenze proprie e della propria famiglia, tali da assorbire quasi completamente il reddito prodotto;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di GIULIANO LUISOTTO c.f. LVSGLN57R31F999R e di Vidotto Christiane (c.f.VDT CRS 60T67 Z110E);
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e il dott. Alessandro Liana quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;



- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b);
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti prededucibili vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 13/06/2023

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario



Sent. n. 96/2023 pubbl. il 22/06/2023
Rep. n. 105/2023 del 22/06/2023

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762bcfe4c2bdaa19615
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71e6e149566b3f75
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5d4de857

